

TI_GERICHTE 60.2016.217 vom 15. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2016.217

FR: TI_GERICHTE 60.2016.217 du 15 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 60.2016.217 del 15 novembre 2016

Regeste

Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro. distruzione piantine di canapa. procedura indipendente di confisca. interesse attuale

Erwägungen

E. 1

, proprietario dei beni sequestrati, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio .

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 19/20.7.2016 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l'ordine di perquisizione e sequestro 12.7.2016 (inc. MP _____), è tempestivo (in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 CPP) e proponibile . Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . RE

E. 1.3

Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni al reclamo, afferma che “(...) il consenso dell'imputato alla distruzione della canapa fa sì che egli non abbia più un interesse attuale alla modifica della decisione impugnata (...)” (osservazioni 25.7.2016, p. 2). Egli cita in tal senso le disposizioni in merito alla perquisizione nonché la giurisprudenza e la dottrina secondo le quali i reclami contro le decisioni di perquisizione sono da dichiarare irricevibili, nel senso che non vi è un interesse attuale al ricorso, ossia un interesse alla modifica o all'annullamento dell'atto, in quanto la perquisizione è già stata effettuata. Tale giurisprudenza è tuttavia stata disattesa dalla Corte dei diritti dell'uomo che ha ritenuto il fatto di dichiarare irricevibile il reclamo contro il mandato di perquisizione contrario all'art. 13 CEDU, in quanto priverebbe il ricorrente di un ricorso davanti ad un'istanza giudiziaria nazionale (decisione CEDU del 16.12.1997 Camenzind c. Svizzera n°21353/93; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, 2. ed., art. 244 CPP n. 8). Visto l'esito del gravame tale problematica può tuttavia rimanere aperta.

E. 2

ed., art. 69 CP n. 3). Determinante è come l'autore ha utilizzato o ha inteso utilizzare lo strumento; in base all'utilizzo va valutato se lo strumento in questione costituisca un pericolo per la sicurezza di persone, per la moralità o per l'ordine pubblico (DTF 114 IV 98 consid. 4; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL, op. cit., art. 69 CP n. 3). La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.

E. 2.2

Giusta l'art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Se le condizioni sono adempiute, il giudice è tenuto a pronunciare la confisca del bene: non ha alcun potere d'apprezzamento (PC CP – art. 69 CP n. 2; BSK StPO II – R. GRAEDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 320 CPP n. 11). Gli strumenti adatti a commettere un reato vanno confiscati, indipendentemente dal fatto che possano servire solo a fini illeciti o ad altro scopo; è sufficiente che le circostanze concrete lascino seriamente supporre che essi potrebbero servire a commettere il reato (sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3, riferita a piantine di canapa; DTF 125 IV 185 consid. 2, riferita a semi di canapa; DTF 124 IV 121 consid. 2; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL,

E. 3

. 3.1. In data 12.7.2016 il procuratore pubblico ha emanato l'ordine di perquisizione e sequestro qui impugnato (AI 2, inc. MP _____). La perquisizione dell'abitazione del reclamante ed il sequestro delle 1350 piantine di canapa è avvenuto il 18.7.2016. RE 1, lo stesso giorno, è stato poi accompagnato presso gli uffici della polizia cantonale per essere interrogato in veste di imputato (AI 3, inc. MP _____). Durante l'interrogatorio, alla domanda "(...) è d'accordo che quanto sequestrato sia immediatamente distrutto?", egli ha risposto "Assolutamente sì. Anche se vorrei sapere cosa [dovesse] succedere qualora il tenore THC risulti inferiore all'1% (...)" (verbale di interrogatorio 18.7.2016, p. 4).

E. 3.2

Dal testo del gravame non appare che sia contestato l'ordine di perquisizione e sequestro. Perlopiù il reclamante sembrerebbe affermare di aver subito un danno dovuto alla distruzione delle piantine di canapa. In merito occorre tuttavia rilevare che RE 1 si è esplicitamente dichiarato d'accordo con il modo di procedere del magistrato inquirente. Il suo parere gli è del resto stato esplicitamente richiesto in data 18.7.2016, senza che egli reagisse in maniera discordante, ma, anzi, dando in merito il suo consenso. Sostenere, oggi, che non sarebbe stato d'accordo, è un caso manifesto di "venire contra factum proprium", contrario al divieto dell'abuso di diritto, che vale anche per le parti (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 3 CPP n. 4). È infatti incompatibile con la buona fede processuale un comportamento contraddittorio, come per esempio rinunciare all'esercizio di un diritto per poi far valere soltanto in una fase successiva la violazione o il rifiuto di tale diritto (CPP Commentario – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 12). Il presente gravame deve dunque essere respinto. Per il resto quanto sollevato da RE 1 in sede di reclamo è per di più di competenza del giudice di merito: sarà infatti quest'ultimo a valutare la sua buona fede.

E. 4

. Si rileva, abbondanzialmente, che la distruzione anticipata di canapa sequestrata deve essere oggetto di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 ss. CPP (art. 69 CP) (PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, op. cit., art. 377 CPP n. 7; CR CPP – C. CONTI, art. 377 n. 12; DTF 130 I 360; DTF 125 IV 185 consid. 2; sentenza TF 1B_26/2012 del 23.5.2012 consid. 6; sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3). Agli atti, contrariamente a ciò, non vi è traccia di alcun decreto di confisca.

E. 5

Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 263, 267, 376, 393 CPP, 69 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____.

3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

4. Intimazione:
- Per la Corte dei reclami penali Il presidente La
cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.